

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2025–2027
(Enti con Popolazione fino a 2.000 Abitanti)**

**Comune di Cuceglio
Provincia di Torino**

SOMMARIO

ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI AI CITTADINI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE

COERENZA DELLA PROGRAMMAZIONE CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

POLITICA TRIBUTARIA E TARIFFARIA

ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE E DEL SUO PERSONALE

PIANO DEGLI INVESTIMENTI ED IL RELATIVO FINANZIAMENTO

RISPETTO DELLE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA

Dal 1° gennaio 2016 sono entrati in vigore i principi contabili contenuti nel D. Lgs 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente alla Programmazione di Bilancio – Allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011.

In base a quanto previsto nel suddetto principio contabile, i Comuni sono tenuti a predisporre, in sostituzione della vecchia Relazione Previsionale e Programmatica, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

Il D.U.P. deve essere redatto sulla base dei principi e coi contenuti disciplinati al punto 8 del Principio Contabile inerente la Programmazione di Bilancio e deve essere presentato entro il termine del 31 luglio di ciascun anno, costituendo documento che si inserisce nella fase di Programmazione dell'Ente, aggiornabile successivamente fino all'approvazione del Bilancio di previsione.

Il principio contabile prevede obbligatoriamente che il D.U.P. sia composto di due sezioni:

- la Sezione Strategica (SeS) che ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo;
 - la Sezione Operativa (SeO) con un orizzonte temporale pari a quello del bilancio di previsione.
- Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, al punto 8.4 del Principio contabile inerente la programmazione di Bilancio – come introdotto dal D.M. 20/05/2015 – vi è la possibilità di adozione di un D.U.P. semplificato.

Com'è noto da tempo è stato richiesto – da parte dell'ANCI – che il D.U.P. previsto dalla riforma della contabilità venisse reso facoltativo per i Comuni di minore dimensione demografica, ritenendo inutilmente gravoso il formato, pur semplificato, attualmente in vigore per gli enti fino a 5.000 abitanti.

La richiesta di ANCI è stata parzialmente accolta e il comma 887 della legge di bilancio n. 205 del 2018 ha stabilito che entro il 30 aprile 2018 con apposito decreto si provvedesse ad aggiornare il principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio previsto dall'allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011 al fine di semplificare ulteriormente la disciplina del D.U.P. introdotta dal TUEL (267/2000, art. 170 c. 6).

In data 18/05/2018 è stato pubblicato il decreto relativo a quanto sopra.

Lo stesso ha disciplinato la semplificazione del D.U.P. nei Comuni fino a 5.000 abitanti, inserendo la possibilità di ulteriori semplificazioni e snellimento del documento da parte dei Comuni con popolazione demografica inferiore ai 2.000 abitanti.

La nuova versione del punto 8.4 dell'allegato relativo al principio di programmazione (allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011) prevede che il nuovo D.U.P. semplificato sia suddiviso in:

- una Parte Prima relativa all'analisi della situazione interna ed esterna dell'ente.

Il focus è sulla situazione socio-economica dell'ente, analizzata attraverso i dati relativi alla popolazione e alle caratteristiche del territorio. Segue l'analisi dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento all'organizzazione e alla loro modalità di gestione.

Chiudono la disamina il personale e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

- Una Parte Seconda relativa agli indirizzi generali della programmazione collegata al bilancio pluriennale. In questa parte vengono sviluppati gli indirizzi generali sulle entrate dell'ente, con

riferimento ai tributi ed alle tariffe per la parte corrente del bilancio e al reperimento delle entrate straordinarie.

La disamina è analoga nella parte spesa dove vengono evidenziate per la spesa corrente:

- le esigenze connesse al funzionamento dell'ente (con riferimento particolare alle spese di personale);
- le esigenze relative all'acquisto di beni e servizi;
- infine per la spesa in conto capitale gli investimenti (compresi quelli in corso di realizzazione).

Segue l'analisi degli equilibri di bilancio, la gestione del patrimonio con evidenza degli strumenti di programmazione urbanistica e di quelli relativi al piano delle opere pubbliche e al piano delle alienazioni.

A conclusione sono enucleati gli obiettivi strategici di ogni missione attivata, nonché gli indirizzi strategici del gruppo amministrazione pubblica.

L'ulteriore semplificazione per i comuni sotto i 2.000 abitanti investe la parte descrittiva: viene meno l'analisi relativa alla situazione socio-economica ed alle risultanze dei dati della popolazione e del territorio. Sul versante della programmazione strettamente intesa non vengono richiesti gli obiettivi strategici per ogni missione, rimanendo tuttavia la disamina delle principali spese e delle entrate previste per i loro finanziamento, nonché l'analisi sulle modalità di offerta dei servizi pubblici locali, la programmazione urbanistica e dei lavori pubblici e l'inserimento nel D.U.P. di tutti gli altri strumenti di pianificazione adottati dall'ente (dal piano delle alienazioni a quello di contenimento delle spese, dal fabbisogno del personale ai piani di razionalizzazione).

ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI AI CITTADINI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE GESTIONI ASSOCiate

Funzioni gestiti in forma diretta

- Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria, contabile e controllo;
- Organizzazione e gestione servizio ristorazione scolastica;
- Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale;
- Partecipazione alla pianificazione ambientale intercomunale.

Funzioni gestite in forma associata

- Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, c. 4 della Costituzione;
- Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi.

Servizi gestiti in forma diretta

Sono svolti in forma diretta tutti i servizi fondamentali ad eccezione di quelli successivamente indicati con altre forme di gestione.

Servizi gestiti in forma associativa

Servizi gestiti in forma associata:

- Commissione Locale per il Paesaggio;
- Scuola secondaria di primo grado;
- Ufficio Tecnico comunale;
- SUAP.

Servizi affidati ad organismi partecipati

CF partecipata	Ragione sociale / denominazione	Forma giuridica	Stato di attività della partecipata
06830230014	Società Canavesana Servizi S.p.A.	Società per Azioni	Attiva
07937540016	Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. ovvero SMA Torino S.p.A. ovvero SMAT S.p.A.	Società per Azioni	Attiva
08541120013	Valli del Canavese – Gruppo di Azione Locale – siglabile “GAL Valli del Canavese”	Società Consortile a responsabilità limitata	Attiva

Servizi affidati ad altri soggetti

- a) Tali servizi sono soggetti ad appalto, le società incaricate possono variare di anno in anno.
 - Mensa scolastica e relativo servizio di assistenza ai pasti;
 - Rimozione neve;
 - Manutenzione verde;
 - Riscossione coattiva entrate tributarie comunali.

Si precisa, infine, che l'Ente non detiene partecipazioni in Enti strumentali controllati e non controlla Società.

COERENZA DELLA PROGRAMMAZIONE CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

La programmazione finanziaria, la gestione del patrimonio e del piano delle opere pubbliche sono coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti.

POLITICA TRIBUTARIA E TARIFFARIA

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione¹, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate a garantire ed assicurare ai cittadini i servizi essenziali contemplati dalle normative istituzionali. Dovrà essere garantita inoltre un'equità fiscale e una copertura integrale dei costi dei servizi.

Relativamente alle entrate tributarie, si ricorda che l'articolo 1, comma 738, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

IMU

L'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Il citato art. 1, al comma 738, ha anche abrogato la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU.

Le aliquote in vigore sono:

<i>Tipologia</i>	<i>Aliquota</i>
Aliquota per abitazione principale di Categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	5,40 per mille con detrazione di € 200,00
Aliquota per i fabbricati categoria D (esclusa categoria D/10)	11,40 per mille (di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato)
Aliquota terreni agricoli	8 per mille
Aliquota per Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2025–2027

Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti "Beni merce")	esente
Aliquota per tutte le altre tipologie di fabbricati e per le aree edificabile Comodato Gratuito ai Sensi della Legge Finanziaria 2016	11,40 per mille

TARI

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

La Deliberazione n. 443/2019 di ARERA ha delineato le modalità e le tempistiche per la definizione delle tariffe, in conformità ai criteri comunitari, ossia al principio "chi inquina paga" sancito dall'art. 14 della direttiva n. 2008/98/CE.

A seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore.

L'art. 57-bis, Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha previsto che, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

Il Comune di Cuceglio ha approvato le tariffe da applicare nell'anno 2023 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27/04/2023.

ADDIZIONALE COMUNALE SULL'IRPEF

Si conferma l'aliquota degli anni precedenti.

CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE

L'art. 816 della legge 160/2019 istituisce a decorrere dal 2021 il Canone Unico Patrimoniale di Concessione in sostituzione di tutti i canoni elencati nell'articolo stesso.

La disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 "Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Il Comune di Cuceglio ha approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale di Concessione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30/04/2021, prevedendo anche la soppressione del servizio affissioni a decorrere dal 1° dicembre 2021, come definito dall'art. 836 della legge 160/2019 in ragione dell'eccessivo onere dello stesso a fronte degli irrisori introiti economici, pur garantendo gli spazi affisionali attualmente presenti che potranno essere utilizzati dagli utenti che provvedano autonomamente alla materiale affissione degli avvisi pubblicitari.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'amministrazione prevede l'adesione a bandi regionali, ministeriali e di altra natura.

Diversamente le risorse potranno essere reperite da oneri di urbanizzazione e costo unitario di costruzione.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

L'Ente sta valutando il ricorso all'indebitamento per la realizzazione di nuovi loculi cimiteriali, in quanto quelli attuali sono esauriti.

SPESA

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Per il triennio considerato si può prevedere che gli stanziamenti di spesa saranno sufficienti a garantire il regolare espletamento dei servizi, attraverso il corretto introito delle entrate previste nel bilancio di previsione con il conseguimento, a fine esercizio di un avanzo di amministrazione.

Programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi

L'art. 37, c. 3, del D. Lgs. 36/2023 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a 140.000 Euro vengano effettuati sulla base di una programmazione triennale e dei suoi aggiornamenti annuali. Al momento, non ricorre tale ipotesi. L'Ente si riserva la facoltà di redigere il programma triennale in oggetto in caso di mutate esigenze.

ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE E DEL SUO PERSONALE

Personale

Personale in servizio al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Ex Cat. C1	1	1	
Ex Cat. B5	1	1	
Ex Cat. A5	1	1 (part time 55%)	
TOTALE	3	3	

Per la programmazione delle spese del personale, si rimanda a quanto previsto nel PIAO 2024–2026, approvato con Delibera n. 05 del 14/02/2024.

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Si rimanda a quanto previsto nel PIAO 2024–2026, approvato con Delibera n. 05 del 14/02/2024.

PIANO DEGLI INVESTIMENTI E RELATIVO FINANZIAMENTO

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla programmazione delle opere pubbliche, al momento, si dà atto che non occorre redigere il Programma triennale delle Opere Pubbliche 2025–2027 ed il relativo elenco annuale per i lavori da avviare nell’anno 2025, in quanto non è prevista la realizzazione di lavori di singolo importo superiori a 150.000,00 Euro. L’ente si riserva la facoltà di redigere il Programma triennale delle Opere Pubbliche in caso di mutate esigenze.

RISPETTO DELLE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA

Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica l’Ente, attraverso l’ufficio finanziario, monitorerà la situazione corrente della spesa e delle entrate in modo da garantire gli equilibri previsti anche in termini di cassa.

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L’Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica

L’Ente negli esercizi precedenti NON ha acquisito / ceduto spazi nell’ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull’andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.

I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull’equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l’avanzo di amministrazione ai fini dell’equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall’armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l’ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno “in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo”, desunto “dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”, allegato 10 al D. Lgs. 118/2011 (co. 821).